



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 3474/2011

Novara, li 24/10/2011

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/80

OGGETTO: AZIENDA FANTINATO SOCIETA' AGRICOLA S.S. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEI COMUNI DI MARANO TICINO E POMBIA.

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 04/11/2011 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: AZIENDA FANTINATO SOCIETA' AGRICOLA S.S. – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEI COMUNI DI MARANO TICINO E POMBIA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ♦ La Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ♦ La Direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29/012/2003, n. 387;
- ♦ L'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- ♦ Il progetto, oggetto del presente provvedimento, è stato sottoposto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza, conclusesi con il rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale tramite D.D. n. 2614 del 28/07/2011;

Esaminati:

- ♦ La domanda presentata in data 4 agosto 2011, prot. prov. n. 137208 del 10/08/2011, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 dall'Azienda Fantinato Società Agricola S.S., con sede a Marano Ticino, via del Porto, Cascina Zendone, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico, su vasche per allevamento ittico, per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 2.261,82 kWp da ubicarsi nei comuni di Marano Ticino, Foglio 15, particella 213, e di Pombia, Foglio 20, particelle 97, 120 e 172;
- ♦ Gli atti della seduta di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 7 settembre 2011 presso la Provincia di Novara;

Dato atto che il Proponente ha richiesto che nell'Autorizzazione Unica confluissero:

- ♦ Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- ♦ Nulla Osta di competenza dell'Ente gestore dell'Area protetta di cui alla Legge 394/91;
- ♦ Permessi di costruire rilasciati dai Comuni di Marano Ticino e Pombia;
- ♦ Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della L. 447/95;



Visti:

- ◆ La nota ENEL-DIS-16/06/2011-0953496 con la quale viene comunicato il codice di rintracciabilità dell'impianto e l'avvenuta emissione del preventivo di connessione;
- ◆ L'accettazione del preventivo in data 1 agosto 2011 da parte del Proponente che “ *comunica che non intende curare gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete per la connessione, comprese le servitù di elettrodotto nonché ogni altro provvedimento amministrativo per la cantierabilità delle opere stesse e pertanto riconosce a Enel Distribuzione il corrispettivo di euro...*”
- ◆ La relazione finale di contributo tecnico-scientifico predisposta da ARPA e trasmessa con nota n. 91366/SC11 del 22/09/11;
- ◆ Il parere favorevole con prescrizioni rilasciato con nota n. 31578/DB0814 del 7/09/2011, prot. prov. n. 152753 del 9/09/2011, dalla Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- ◆ Il parere favorevole con prescrizioni rilasciato con nota n. 4215 del 28/09/2011, prot. prov. n. 165596 del 30/09/2011, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004;
- ◆ Il Permesso di Costruire n. 30/11 del 29/09/2011, Registro Pratiche Edili n. 100/11 rilasciato dal Comune di Pombia;
- ◆ Il Permesso di Costruire n. P19/2011 del 10/10/2011 rilasciato dal Comune di Marano Ticino;
- ◆ La Determina del Dirigente responsabile n. 193 dell'11/10/2011 dell'Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino, nella quale viene espresso parere favorevole con prescrizioni;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'Azienda Fantinato Società Agricola S.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 2.261,82 kWp da ubicarsi nei comuni di Marano Ticino, Foglio 15, particella 213, e di Pombia, Foglio 20, particelle 97, 120 e 172

Visti:

- ◆ Il D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ La vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- ◆ Il Decreto 10 settembre 2010;
- ◆ Il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;



- ◆ La L.R. 44/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ L'art. 107 del D.Lgs. 267/00 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- Di prendere atto delle risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi, riunitasi nella seduta del 7 settembre 2011, il cui verbale si intende qui integralmente richiamato;
- Di rilasciare all'Azienda Fantinato Società Agricola S.S. con sede in Marano Ticino, via del Porto, Cascina Zendone, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico, su vasche per allevamento ittico, per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 2.261,82 kWp nei comuni di Marano Ticino, Foglio 15, particella 213, e di Pombia, Foglio 20, particelle 97, 120 e 172;
- Di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:
 - ◆ l'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
 - ◆ il Nulla Osta di competenza dell'Ente gestore dell'Area protetta di cui alla Legge 394/91;
 - ◆ i Permessi di costruire rilasciati dai Comuni di Marano Ticino e Pombia;
 - ◆ la Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della L. 447/95;
- di prendere atto dei contenuti della nota ENEL-DIS-16/06/2011-0953496 alla quale risultano allegati il tracciato di massima delle opere di rete per la connessione, il punto dove sarà realizzata la cabina di consegna ed il punto di innesto dell'impianto di rete;
- di precisare che il presente provvedimento non sostituisce le autorizzazioni di legge per la costruzione e l'esercizio delle opere di rete per la connessione, comprese le eventuali servitù di elettrodotto nonché ogni altro provvedimento amministrativo per la cantierabilità delle suddette opere;
- di stabilire che l'avvio e la conclusione dei lavori dovranno avvenire entro i termini indicati nei permessi di costruire rilasciati dai Comuni di Marano Ticino e Pombia. Decorso tali termini, salvo proroga, l'autorizzazione perde efficacia;
- di fissare a € 116.000,00 (centosedicimila euro) l'importo della fideiussione da stipulare in favore del Comune di Marano Ticino (in quanto la maggior parte dell'impianto si trova nel territorio di detto Comune) per le opere di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Essa dovrà essere versata all'atto di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/2011, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda, in particolare, che la mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione. Permangono invariate e vigenti le prescrizioni riportate nella D.D. n. 2614 del 28/07/2011,



conclusiva dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza;

- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto deve essere certificato con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa agli Enti intervenuti nel procedimento;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto delle seguenti prescrizioni e di quanto indicato nei Permessi di Costruire (Allegati 1 e 2) rilasciati dai Comuni di Pombia e Marano Ticino che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di dare atto che copia degli allegati tecnici e grafici ai suddetti permessi, timbrati dai Comuni, verranno consegnati al Proponente al ritiro del presente provvedimento autorizzativo e che gli originali sono depositati presso gli Uffici comunali di Pombia e Marano Ticino.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegare alla domanda dell'istante, fatte salve le prescrizioni seguenti.

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:

- ♦ Dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- ♦ dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- ♦ dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni ed interventi per porre rimedio;
- ♦ dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;

3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso ai Comuni di Pombia e Marano Ticino, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;



4. l'azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dagli Enti che hanno preso parte alla procedura autorizzativa di accedere liberamente all'impianto per l'effettuazione dei controlli di competenza;
5. relativamente al collegamento elettrico alla Rete di trasmissione nazionale e relativa cabina elettrica :
 - qualora l'impianto dovesse essere interessato da elettrodotti preesistenti aerei o sotterranei, le possibili interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21/03/88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (lavori in prossimità di parti attive);
 - qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad Enel i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;
6. in fase di cantiere occorrerà limitare il sollevamento e la diffusione di polveri mediante periodiche bagnature delle aree di lavoro;
7. al fine di tutelare suolo, sottosuolo e acque sotterranee a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente, si ritiene opportuno dotare il cantiere di idonei sistemi tecnologici e di adeguate procedure operative di intervento al verificarsi dell'emergenza; lo stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere dovranno essere effettuati garantendo tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l'ambiente. Inoltre dovrà essere garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, secondo le normative vigenti;
8. dovranno essere comunicati ad ARPA l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione di eventuali prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
9. ad impianto avviato, dovranno essere effettuate misurazioni volte ad accertare che i valori di campo elettromagnetico generati dall'impianto verso l'esterno siano conformi ai limiti stabiliti dal DPCM 08/07/03, anche in riferimento alla presenza di eventuali lavoratori esposti. Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia, ASL "NO" ed ARPA;
10. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
11. nella fase di dismissione dell'impianto la ditta dovrà garantire la separazione delle varie parti dell'impianto in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi presso ditte che si occupano di riciclaggio;
12. la ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione fin dall'avviamento;



13. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” relativamente al deposito temporaneo;
14. prima dell’inizio dell’attività, dovrà essere indicato a Provincia, Comuni ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell’impianto;
15. dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
16. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative;
17. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultano maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL’ENTE PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO

- le fasce a verde di mitigazione lungo Via del Porto dovranno avere uno spessore non inferiore a 10 m ed essere costituite da essenze arboree ed arbustive autoctone con sesto di impianto fitto;
- tutte le fasce a verde di mitigazione dovranno essere realizzate all’inizio dei lavori nella prima stagione vegetativa favorevole all’impianto;
- non dovrà essere utilizzata la specie *Carpinus pyramidalis* per la realizzazione delle mascherature a verde in quanto essenza non autoctona;
- dovranno essere garantite dal Proponente le cure colturali necessarie al buon attecchimento delle essenze arboreo-arbustive;
- dovrà essere garantita dal Proponente la buona riuscita nella formazione delle fasce arboreo-arbustive anche con la sostituzione delle fallanze. A tale scopo si richiede che un tecnico forestale, o agronomo, o naturalista, rediga la seguente documentazione in merito all’esito delle piantumazione:
 - 1^ relazione intermedia alla fine della prima stagione vegetativa successiva all’impianto. La relazione dovrà contenere una cartografia riportante i sestri di impianto, le specie utilizzate, il numero e le dimensioni delle varie essenze, la percentuale di attecchimento e le sostituzioni di fallanze previste;
 - 2^ relazione intermedia alla fine della seconda stagione vegetativa successiva all’impianto. La relazione dovrà indicare la percentuale di attecchimento e le sostituzioni di fallanze previste;



- 3^a relazione intermedia alla fine della terza stagione vegetativa successiva all'impianto. La relazione dovrà indicare la percentuale di attecchimento e le sostituzioni di fallanze previste;
- relazione finale al termine della quarta stagione vegetativa successiva all'impianto: la relazione dovrà descrivere e collaudare la riuscita dell'impianto.
- Il Proponente dovrà garantire le buone cure colturali necessarie per il mantenimento delle fasce di mitigazione a verde per tutto il tempo di persistenza dell'impianto fotovoltaico.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

- devono essere fatte salve le prescrizioni imposte dall'Ente Parco Naturale della Valle del Ticino, approvato con D.C.R. n. 839 – 2194 del 21.02.85;
- la tipologia ed i materiali da utilizzarsi per la costruzione del basso fabbricato per ospitare la cabina elettrica e le apparecchiature tecnologiche, così come i serramenti esterni, siano ricercati tra quelli maggiormente in uso nella zona d'ambito interessata dalle opere in progetto;
- i pannelli fotovoltaici da posizionarsi sulle vasche – compatibilmente con le esigenze tecniche di esposizione – siano ravvicinati al suolo, prevedendo la traslazione verso il basso dell'intera struttura di supporto (cfr. Sezione Tipo della struttura – tavola 01RP);
- sia prevista la messa a dimora di specie arboree/arbustive di tipo locale, sotto forma di “macchie boscate” interposte tra le vasche e la viabilità contornante l'area in esame;
- a fine lavoro dovrà essere inviata una relazione a firma di tecnico forestale o agronomo relativa alle modalità ed agli esiti dell'intervento di mitigazione.
- Di precisare che in caso di violazione di una o più prescrizioni, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/11, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento;
- Che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità competente secondo quanto previsto dal D.Lgs. 387/03 e 28/2011;
- Che il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- Che copia del presente provvedimento verrà messa a disposizione sul sito Internet della Provincia di Novara;
- Di rammentare che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane la denuncia di attività almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa;



- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- Di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo la modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

SEGUONO ALLEGATI


Novara lì, 20/10/2011





Comune di Pombia

Regione Piemonte Provincia di Novara



PERMESSO di COSTRUIRE n. 30/11 del 29/09/2011

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.)

Registro Pratiche Edili n. 100/11

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

- Preso atto della domanda di Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico multifunzionale potenza 2261,82 Kwp per la produzione di energia elettrica da realizzarsi a copertura di vasche per allevamento ittico esistente presentata in data 04/08/2011 alla Provincia di Novara da FANTINATO Pietro residente a Morazzone (VA) in via Europa, 52/I, c.f. FNT PTR 55P02 L682V, in qualità di legale rappresentante della Azienda Fantinato Società Agricola S.S. con sede a Marano Ticino (NO) in Via del Porto .- CASCINA ZENONE, partita IVA 01314190032, proprietaria dell'immobile;
- Dato atto che conseguentemente la Provincia di Novara ha aperto una Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio della Autorizzazione Unica richiesta e che, come definito nella prima seduta, il richiedente ha provveduto al deposito delle integrazioni richieste con nota del 13/09/2011 registrata al protocollo generale con il numero 4187 nonché al registro pubblico delle pratiche edilizie con il numero 100/11 relativa all'intervento sopra descritto da realizzarsi per una porzione minoritaria in questo comune, sull'area catastalmente individuata al foglio 20 mappale/i 97 - 120 - 172;
- Accertato che FANTINATO Pietro è legale rappresentante della Azienda Fantinato Società Agricola S.S. proprietaria dell'immobile;
- Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);
- Preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 15/06/2006 di nomina del Responsabile del Servizio Area Tecnico-manutentiva e successiva D.G.C. n. 67 del 26/05/2011 di conferma;
- Preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 03.07.2003 di istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia e di nomina del responsabile;
- Visto il vigente P.R.G.I. approvato con D.G.R. del 19.07.93 n. 89-26616 e successive 4a Variante approvata con D.G.R. del 06.04.98 n. 7-24304, 2a Variante approvata con D.G.R. del 08.06.98 n. 6-24752, 3a Variante approvata con D.G.R. del 13.07.98 n. 13-25003, varianti minori, variante strutturale per adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) definitivamente adottato

con D.C.C. n. 08 del 29/03/04, Piano di Zonizzazione Acustica definitivamente adottata con D.C.C. n. 07 del 14.04.05, "Variante strutturale 2004 al P.R.G.I. vigente e varianti in itinere" approvata con D.G.R. n. 80-10399 del 22.12.2008, "Variante parziale al PRGI 2008 ex art. 17 comma 7 L.R. 56/77e s.m.i." approvata con D.C.C. n. 2 del 28.01.2009, "Variante strutturale 2008" approvata con D.C.C. n. 34 del 03.11.2010;

- Visto il Piano dell'Area del Parco del Ticino approvato con D.G.R. n. 839-CR-2194 vigente e la successiva revisione generale dello stesso, adottata con Deliberazione di Consiglio Direttivo dell'Ente Parco del Ticino n. 17 del 15/11/2010 e in salvaguardia fino alla approvazione da parte della Regione Piemonte;

- Visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta a firma del tecnico progettista arch. GAZZOLA Roberto con studio a Galliate (NO) in via Indipendenza n.c. 16;

- Dato atto che l'intervento è stato oggetto di precedente studio di impatto ambientale e valutazione di incidenza valutazione con Conferenza dei Servizi conclusasi con giudizio positivo espresso con Determina n. 2614/2011 del 28/07/2011 del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara;

- Accertato che, trattandosi di intervento in area sottoposta a vincolo di tutela paesistico-ambientale in quanto compresa nel Parco Naturale della Valle del Ticino nonché nel D.M. 01.08.1985 (cosiddetto "Galassino"), la richiesta Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/03 e s.m.i. è subordinata al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, e dato atto che tale intervento è ricompreso nei casi individuati all'art. 3 della L.R. n. 32 del 01/12/2008 per cui la competenza è in capo alla Regione;

- Preso atto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota prot. 4215 del 28/09/2011;

- Preso atto che con propria nota prot. n. 31578/DB0814 del 07/09/2011 la Regione Piemonte ha espresso "parere favorevole con prescrizioni", documento di cui si omette l'allegazione in quanto già agli atti della Conferenza dei Servizi;

- Rilevato quindi che l'aspetto paesistico-ambientale della istanza è oggetto di specifica procedura da parte di altri enti, restando quindi al Comune di Pombia solo l'onere di garantire il rispetto dell'intervento agli strumenti di pianificazione territoriale e alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti;

- Accertata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, edilizia vigenti nel territorio;

- Dato atto che ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. l'intervento risulta esonerato dal contributo di costruzione;

- Accertato che, come definito in sede di Conferenza dei Servizi, sarà stipulata idonea fidejussione a garanzia della esecuzione delle opere di dismissione dell'impianto dell'importo di € 116.000,00 (euro centosedicimila) e che la stessa sarà a favore del solo Comune di Marano Ticino in quanto la maggior parte dell'intervento è localizzato nel territorio di detto Comune;

permette

a **FANTINATO Pietro** in qualità di legale rappresentante della **Azienda Fantinato Società Agricola S.S.** di eseguire, limitatamente alla parte di competenza del Comune di Pombia, l'intervento illustrato negli atti ed elaborati, muniti del visto dell'Ufficio Tecnico, e allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integrante, con le seguenti condizioni e norme:

- 1) i lavori devono essere iniziati entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto, ed ultimati entro 3 anni dalla data del loro inizio;
- 2) il permesso di costruire decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabilito per l'ultimazione;
- 3) prima dell'inizio dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a compiere gli adempimenti preliminari con riferimento al particolare tipo di intervento oggetto della concessione. Di norma gli adempimenti preliminari sono i seguenti: la comunicazione dei nominativi del direttore dei lavori (se designato) e del costruttore; l'eventuale richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico; l'esposizione del cartello recante l'indicazione dell'opera da realizzare; la comunicazione e/o le richieste inerenti all'organizzazione del cantiere; la richiesta di assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici e dei punti di allacciamento degli impianti tecnici in progetto alle reti infrastrutturali comunali; la trasmissione di copia della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) alle quali si faccia richiesta di allacciamenti anche provvisori ovvero riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari (cfr. articolo 15, ultimo comma, L. n. 10/1977); la denuncia all'ufficio competente delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, a norma dell'art. 4 della L. 5.11.1971, n. 1086; la richiesta di altri pareri e nulla osta che non rientrano nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire;
- 4) il titolare del permesso di costruire deve dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei lavori corredata delle documentazioni e certificazioni necessarie ad attestarne la regolare esecuzione;
- 5) il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari;
- 6) l'eventuale cessione dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette, al cui rispetto il subentrante resta comunque impegnato;
- 7) Devono essere garantiti e fatti salvi i diritti di terzi e confinanti;
- 8) Il presente permesso di costruire è stato formato con riferimento esclusivamente agli aspetti edilizi ed urbanistici: la acquisizione di atti di assenso o di pareri attinenti altre materie tutelate, ed

in particolare per quanto riguarda il vincolo di tutela paesistico-ambientale, è di competenza della Provincia di Novara nell'ambito della Conferenza dei Servizi allo scopo convocata. Il presente titolo abilitativo edilizio, in quanto formato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/03 e s.m.i., produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori, soltanto al momento del rilascio della Autorizzazione Unica richiesta che sarà emanata dalla Provincia di Novara.

Al presente permesso di costruire è allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento, e precisamente: n. 3 tavole di progetto, plico contenente relazione tecnica, plico contenente integrazioni – allegato B, plico contenente allegati F e H.

Pombia, 29 settembre 2011

UTVGP




Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia
(CUSCUSA geom. Franca)

NOTIFICA cron. n. 2058 - 1599.....

L'anno 2011 addì dieci del mese di ottobre alle ore 17 il sottoscritto messo comunale [OM] [GP] [~~DM~~] [CM] ha notificato il suesteso atto alla Provincia di Novara – Settore Ambiente Ecologia Energia mediante consegna a mano di

/spedizione tramite serv. postale a mezzo Racc.ta A.R. n. 13658530175... spedita dall'ufficio postale di Pombia in data 20.10.2011.....

IL RICEVENTE



IL FUNZIONARIO INCARICATO

[OM] [GP] [~~DM~~] [CM] Luca Gian........

PUBBLICAZIONE

Il provvedimento che precede è affisso all'albo pretorio, per estratto, a decorrere dalla data odierna, e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Pombia,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....



COMUNE DI MARANO TICINO
Provincia di Novara

Via Sempione n° 40 – 28040 MARANO TICINO
 Tel. 0321/923022 – 923045 – Fax. 0321/923108

*nr 7
5
7*

005135

N° Prot. Gen.
 N° Prot. ant. 4696

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
12 OTT 2011
NOVARA

PERMESSO DI COSTRUIRE
N° P19/2011

PROVINCIA DI NOVARA
13 OTT 2011
PROT. N. 174884

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedere busta allegata

Preso atto della domanda di Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico multifunzionale potenza 2261,82 Kwp per la produzione di energia elettrica da realizzarsi a copertura di vasche per allevamento ittico esistente presentata in data 04/08/2011 alla Provincia di Novara da FANTINATO Pietro residente a Morazzone (VA) in via Europa, 52/l, c.f. FNT PTR 55P02 L682V, in qualità di legale rappresentante della Azienda Fantinato Società Agricola S.S. con sede a Marano Ticino (NO) in Via Del Porto - Cascina Zendone, partita IVA 01314190032, proprietaria dell'immobile;

Dato atto che la Provincia di Novara ha aperto una Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio della Autorizzazione Unica richiesta e che il richiedente ha provveduto al deposito degli elaborati di progetto necessari al rilascio del permesso di costruire che costituirà allegato all'Autorizzazione Unica, con nota prot. n. 4696 del 13/09/2011, relativi all'intervento da realizzarsi in questo comune, sull'area catastalmente individuata al foglio 15 mappali n. 213, 214, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

Accertato che FANTINATO Pietro è legale rappresentante della Azienda Fantinato Società Agricola S.S. proprietaria dell'immobile;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il P.R.G.I. "Variante 2001" approvato con D.G.R. n. 13-14561 del 17.01.2005 e pubblicata sul BUR n. 04 del 27.01.2005;

Vista la Variante n. 2 (variante strutturale) adottata nel progetto definitivo con delibera C.C. n. 20 del 10.08.2006 approvata con D.G.R. n. 25-5620 del 02.04.2007 e pubblicata sul B.U.R. n. 15 del 12.04.2007;

Visto Progetto Definitivo di P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 16 del 30.07.2010 e successiva D.C.C. n. 22 del 22.10.2010;

Visto quindi il regime di salvaguardia cui è sottoposto il Comune di Marano Ticino;

Visto il Piano dell'Area del Parco del Ticino approvato con D.G.R. n. 839-CR-2194 vigente e la successiva revisione generale dello stesso, adottata con Deliberazione di Consiglio Direttivo dell'Ente Parco del Ticino n. 17 del 15/11/2010 e in salvaguardia fino alla approvazione da parte della Regione Piemonte;

[Handwritten signature]



COMUNE DI MARANO TICINO
Provincia di Novara

Via Sempione n° 40 – 28040 MARANO TICINO
Tel. 0321/923022 – 923045 – Fax. 0321/923108

Visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta a firma del tecnico progettista arch. Gazzoia Roberto con studio a Galliate (NO) in via Indipendenza n. 16;

Dato atto che l'intervento è stato oggetto di precedente studio di impatto ambientale e valutazione di incidenza valutazione con Conferenza dei Servizi conclusasi con giudizio positivo espresso con Determina n. 2614/2011 del 28/07/2011 del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara;

Accertato che, trattandosi di intervento in area sottoposta a vincolo di tutela paesistico-ambientale in quanto compresa nel Parco Naturale della Valle del Ticino, la richiesta Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/03 e s.m.i. è subordinata al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, e dato atto che tale intervento è ricompreso nei casi individuati all'art. 3 della L.R. n. 32 del 01/12/2008 per cui la competenza è in capo alla Regione;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota prot. 4215 del 28/09/2011;

Preso atto che con propria nota prot. n. 31578/08.14 del 07/09/2011 la Regione Piemonte ha espresso "parere favorevole con prescrizioni", documento di cui si omette l'allegazione in quanto già agli atti della Conferenza dei Servizi;

Rilevato quindi che l'aspetto paesistico-ambientale della istanza è oggetto di specifica procedura da parte di altri enti, restando quindi al Comune di Marano Ticino solo l'onere di garantire il rispetto dell'intervento agli strumenti di pianificazione territoriale e alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti;

Accertata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, edilizia vigenti nel territorio;

Accertato che, come definito in sede di Conferenza dei Servizi, sarà stipulata idonea fidejussione a garanzia della esecuzione delle opere di dismissione dell'impianto dell'importo di € 116.000,00 (euro centosedicimila) e che la stessa sarà a favore del solo Comune di Marano Ticino in quanto la maggior parte dell'intervento è localizzato nel territorio di detto Comune;

CONCEDE

a **FANTINATO Pietro** in qualità di legale rappresentante della **Azienda Fantinato Società Agricola S.S.** di eseguire, limitatamente alla parte di competenza del Comune di Marano Ticino, l'intervento illustrato negli atti ed elaborati allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integrante, con le seguenti condizioni e norme:

- i lavori devono essere iniziati entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto, ed ultimati entro 3 anni dalla data del loro inizio;
- il permesso di costruire decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabilito per l'ultimazione;
- prima dell'inizio dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a compiere gli adempimenti preliminari con riferimento al particolare tipo di intervento oggetto della concessione. Di norma gli adempimenti preliminari sono i seguenti: la comunicazione dei nominativi del direttore dei lavori (se designato) e del costruttore;



COMUNE DI MARANO TICINO
Provincia di Novara

Via Sempione n° 40 – 28040 MARANO TICINO
Tel. 0321/923022 – 923045 – Fax. 0321/923108

l'eventuale richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico; l'esposizione del cartello recante l'indicazione dell'opera da realizzare; la comunicazione e/o le richieste inerenti all'organizzazione del cantiere; la richiesta di assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici e dei punti di allacciamento degli impianti tecnici in progetto alle reti infrastrutturali comunali; la trasmissione di copia della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) alle quali si faccia richiesta di allacciamenti anche provvisori ovvero riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari (cfr. articolo 15, ultimo comma, L. n. 10/1977); la denuncia all'ufficio competente delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, a norma dell'art. 4 della L. 5.11.1971, n. 1086; la richiesta di altri pareri e nulla osta che non rientrano nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire;

- il titolare del permesso di costruire deve dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei lavori corredata delle documentazioni e certificazioni necessarie ad attestarne la regolare esecuzione;
- il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari;
- l'eventuale cessione dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette, al cui rispetto il subentrante resta comunque impegnato;
- Devono essere garantiti e fatti salvi i diritti di terzi e confinanti.

Il presente permesso di costruire è stato formato con riferimento esclusivamente agli aspetti edilizi ed urbanistici: la acquisizione di atti di assenso o di pareri attinenti altre materie tutelate, ed in particolare per quanto riguarda il vincolo di tutela paesistico-ambientale, è di competenza della Provincia di Novara nell'ambito della Conferenza dei Servizi allo scopo convocata. Il presente titolo abilitativo edilizio, in quanto formato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/03 e s.m.i., produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori, soltanto al momento del rilascio della Autorizzazione Unica richiesta che sarà emanata dalla Provincia di Novara.

Al presente permesso di costruire è allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento.

Marano Ticino, 10.10.2011

Il Responsabile del Servizio

Arch. Sergio Gadda





COMUNE DI MARANO TICINO
Provincia di Novara

Via Sempione n° 40 – 28040 MARANO TICINO
Tel. 0321/923022 – 923045 – Fax. 0321/923108

NOTIFICA

L'anno 2011 addì 11 del mese di OTTOBRE alle ore
..... il sottoscritto CARIGNI CLAUDIO ha notificato il
suesteso atto alla Provincia di Novara – Settore Ambiente Ecologia Energia mediante
~~consegna a mano di~~

/spedizione tramite serv. postale a mezzo Racc.ta A.R. n. 13890763057-3 spedita
dall'ufficio postale di Marano Ticino in data 11 OTT. 2011

IL RICEVENTE



FUNZIONARIO INCARICATO
E MESSO COMUNALE
(Carign. Claudio)

PUBBLICAZIONE

Il provvedimento che precede è affisso all'albo pretorio, per estratto, a decorrere dalla data
odierna, e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Marano Ticino, 11 OTT. 2011



FUNZIONARIO INCARICATO
